Prot. n° 9987/U del 24/11/2026
(1.2.2. Fasc. n° 330/2026)

TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRESIDENZA

OGGETTO: ***Modalità operative per la trattazione dei procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2 ottobre 2026 e modifica dell'assetto organizzativo del servizio.***

Il Presidente del Tribunale,

Premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, affermando che : "*Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d'ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all'audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida*";

- che, con nota prot. n. 8421/U del 6 ottobre 2026, sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del circondario ad inserire nei provvedimenti di rispettiva competenza l'avviso concernente la facoltà dell'interessato di nominare un difensore di fiducia ovvero di richiedere la nomina di un difensore d'ufficio da parte del Giudice Tutelare, avvisando che in caso di omissione non potrà darsi corso al procedimento di convalida;

M_DG.Tribunale di SIRACUSA - Prot. 24/11/2026.0009987.U

- che, con successiva nota prot. n. 9180/U del 30 ottobre 2026, è stata convocata, per il giorno 11.11.2026, una riunione con i rappresentanti delle istituzioni e degli enti interessati al fine di individuare modalità operative uniformi per la trattazione dei procedimenti di TSO;

considerato che alla predetta riunione hanno partecipato, oltre alla sottoscritta, la Presidente della Prima Sezione Civile, il Dirigente Amministrativo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, il Direttore di Cancelleria e il Cancelliere del settore Volontaria Giurisdizione, nonché i delegati dei Sindaci della Provincia, il Magrif del settore civile ed il Giudice Tutelare e che, all'esito dell'incontro, sono state condivise soluzioni organizzative idonee a garantire il rispetto delle garanzie costituzionali riconosciute ai destinatari dei provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio;

preso atto della proposta formulata dal Presidente della Prima Sezione Civile, dr.ssa Veronica Milone;

DISPONE

1. Modalità operative per la trattazione dei procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio

Nei procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio devono essere osservate le disposizioni contenute nel presente provvedimento, concernenti gli adempimenti dei Comuni del circondario, dei magistrati e del personale amministrativo coinvolto nella relativa trattazione.

Disposizioni per i Comuni del circondario

a) L'ufficio del Sindaco trasmette senza ritardo alla Cancelleria del Giudice Tutelare l'ordinanza sindacale di trattamento sanitario obbligatorio, contenente l'indicazione della data e dell'ora di adozione, unitamente alla proposta motivata del medico e alla convalida del medico dell'azienda sanitaria competente, recanti anch'esse l'indicazione della data e dell'ora.

b) L'ordinanza sindacale deve contenere una specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833/1978.

c) L'ordinanza sindacale deve, altresì, contenere l'avviso che l'interessato, ovvero il genitore, il tutore o l'amministratore di sostegno - ove esistenti - può nominare un

difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore d'ufficio, nonché l'indicazione della possibilità di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti.

d) L'ordinanza dovrà già indicare il nome del difensore d'ufficio di turno, con i suoi recapiti mail e telefonici, che verrà estratto dall'applicativo che fornisce la lista dei difensori d'ufficio di turno ex *art. 29 comma 4 lettera c) norme att. cod. proc. pen.*, ovvero dalla lista "Maggiorenni Arrestati" pubblicata sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

e) La Polizia Municipale provvede alla comunicazione dell'ordinanza al soggetto sottoposto a TSO, informandolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

f) Dell'avvenuta comunicazione e dell'eventuale nomina del difensore di fiducia la Polizia Municipale deve darne atto nella relativa relazione.

g) Qualora l'interessato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia o non sia in condizioni di procedervi, la Polizia Municipale ne dà atto nella relata di notifica, specificando che l'assistenza è assicurata dal difensore d'ufficio indicato nell'ordinanza.

h) Ricevuto dalla Cancelleria il provvedimento emesso dal Giudice Tutelare, il Comune provvede alla notificazione del provvedimento all'interessato, al suo rappresentante legale (genitore, tutore o amministratore di sostegno), ove nominato, nonché al difensore.

Disposizioni per la Cancelleria del Giudice Tutelare

a) Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza sindacale contenente la scelta effettuata dal soggetto trasmessa dal Comune, la Cancelleria procede senza ritardo agli adempimenti necessari per la sottoposizione del procedimento al magistrato competente.

b) Acquisita l'indicazione del difensore di fiducia ovvero verificata la presenza del difensore d'ufficio individuato nell'ordinanza sindacale, la Cancelleria comunica all'avvocato di fiducia o a quello d'ufficio nominato dal giudice tutelare il decreto emesso dal magistrato, con cui si fissa l'udienza per l'audizione del soggetto sottoposto a TSO, in cui sono indicati la data, l'ora ed il link per il collegamento mediante l'applicativo Microsoft Teams

c) La Cancelleria comunica, altresì, al reparto presso il quale l'interessato è ricoverato la data e l'ora dell'udienza fissata per l'audizione del soggetto sottoposto a TSO.

d) Il decreto di convalida o di mancata convalida emesso dal magistrato è tempestivamente comunicato al Sindaco per i successivi adempimenti di notificazione.

Disposizioni per i magistrati

a) Il Giudice Tutelare, ricevuti gli atti, procede senza ritardo alla fissazione dell'udienza per l'audizione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, assicurando l'effettiva partecipazione del difensore.

b) L'audizione può svolgersi mediante collegamento audiovisivo da remoto, qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto del termine di legge e la partecipazione dell'interessato e del difensore.

c) Il Giudice Tutelare provvede, entro quarantotto ore dall'arrivo in cancelleria della richiesta di convalida, ad emettere il provvedimento di convalida o di non convalida del TSO, dando adeguato conto dell'esito dell'udienza di audizione.

2. Modifica dell'ordine di servizio relativo ai turni TSO

La gestione dei procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio richiede specifiche competenze e l'utilizzo dei registri informatici del settore. Il personale amministrativo diverso da quello addetto alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione non dispone delle necessarie abilitazioni e non può, pertanto, procedere all'iscrizione dei procedimenti né curarne la gestione telematica. Tale assetto organizzativo impedisce, altresì, la completa trattazione telematica del procedimento da parte del magistrato competente e determina un aggravio delle attività amministrative incompatibile con le esigenze di tempestività che caratterizzano tali procedimenti. L'attuale modalità operativa, fondata sull'utilizzo di personale appartenente a diverse cancellerie e sull'impiego dell'indirizzo di posta elettronica dedicato quale principale strumento di gestione, rende inoltre più complessa l'attività del magistrato e della cancelleria, a detrimento della celerità imposta dalla natura e dalle garanzie costituzionali sottese ai procedimenti in esame. Si rende, pertanto, necessario assicurare una gestione specializzata, uniforme ed efficiente dei procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio.

Dato atto che il personale interessato ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio secondo il nuovo assetto organizzativo, si dispone che il servizio relativo ai procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio nelle giornate di sabato e nei giorni festivi sia svolto esclusivamente:

- dal personale della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- dai funzionari assegnati all'Ufficio per il Processo già addetti al contenzioso civile e al settore famiglia della Prima Sezione Civile,

secondo le turnazioni predisposte dal Dirigente amministrativo.

Il personale così individuato assicura l'iscrizione dei procedimenti, la loro gestione telematica e ogni ulteriore adempimento necessario a consentire la tempestiva decisione del magistrato competente.

Si comunichi ai Sindaci dei Comuni del circondario, al Presidente della Prima Sezione Civile, ai Giudici Tutelari, al Dirigente Amministrativo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa e al personale interessato.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Siracusa, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità da parte dei soggetti interessati.

Siracusa, 24 novembre 2026

Il Presidente del Tribunale

Dr.ssa Dorotea Quartararo

